

Spett.le

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Direzione per le Valutazioni Ambientali
CRESS@pec.minambiente.it

e p. c.


ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Trans Adriatic Pipeline AG Italia
tap_italia@legalmail.it

Oggetto: "TAP - Trans Adriatic Pipeline" - Verifica di ottemperanza alle prescrizioni del D.M. n. 223 del 11.09.2014 (come modificato dal D.M. n. 72 del 16.04.2015).
Nota Tecnica congiunta condizione 4 del Parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019 - Determinazione Direttoriale n. 372/2019 del MATTM


Con riferimento alla procedura in oggetto, si trasmette la nota tecnica congiunta predisposta dagli esperti ISPRA ed ARPA Puglia, Ente Coinvolto per la verifica di ottemperanza alla condizione 4 del Parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019 - Determinazione Direttoriale n. 372/2019 del MATTM.

Distinti saluti.


IL DIRETTORE GENERALE
AVV. NICO BRUNO

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Generale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460151 Fax 080 5460150
e-mail: dg@arpa.puglia.it



RELAZIONE TECNICA CONGIUNTA ISPRA e ARPA Puglia

Oggetto: "TAP - Trans Adriatic Pipeline" - Verifica di ottemperanza alle prescrizioni del D.M. n. 223 dell'11/09/2014 (come modificato dal D.M. n. 72 del 16/04/2015).
Nota Tecnica congiunta ISPRA e ARPA Puglia condizione 4 del Parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019 - Determinazione Direttoriale n. 372/2019 del MATTM

Rif. nota TAP: prot. n. LT-TAPT-JTG-01052 del 24/07/2020 (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 47045 del 24/07/2020).

In riferimento all'oggetto ed in base alla documentazione pervenuta, si allega alla presente la nota tecnica congiunta che ISPRA e ARPA Puglia hanno predisposto per la verifica di ottemperanza della condizione 4 del Parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019 - Determinazione Direttoriale n. 372/2019 del MATTM:

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Corso d'Opera – Fase di cantiere;

Ente Vigilante: MATTM

Ente coinvolto: ARPA Puglia

IL DIRETTORE SCIENTIFICO
Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Lecce
Ing. Roberto Buccì
Firmato da: BUCCI ROBERTO
Data: 14/09/2020 18:07:51

Il Direttore dell'U.O.C. Ambienti Naturali
Dott. Nicola Ungaro

Allegato:
Relazione Tecnica del 14/09/2020 – Verifica Ottemperanza Prescrizione condizione 4 del Parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019 - Determinazione Direttoriale n. 372/2019 del MATTM del 20/12/2019

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

Direzione Scientifica
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460201 Fax 080 5460200
e-mail: ds@arpa.puglia.it





ISPPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



ARPA PUGLIA

PROGETTO

**GASDOTTO ALBANIA ITALIA
TRANS ADRIATIC PIPELINE – TAP**

PROPONENTE

TRANS ADRIATIC PIPELINE – AG. ITALIA

VERIFICA OTTEMPERANZA

**Condizione 4 del Parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019 - Determinazione
Direttoriale n. 372/2019 del MATTM**

Bari, 14/09/2020

Indice

1	PREMESSA.....	1
2	CONDIZIONE N°4 DEL PARERE CTVIA N. 3167 DEL 08/11/2019 - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 372/2019 DEL MATTM	1
2.1	TESTO DELLA CONDIZIONE AMBIENTALE 4	1
2.2	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	2
2.3	OSSERVAZIONI E CRITICITA'	2
2.4	CONCLUSIONI	3

1 PREMessa

Con Determinazione Diretoriale n. 372 del 21/11/2019 il MATTM ha escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA il progetto di "Diversa soluzione progettuale per la posa della condotta sottomarina rispetto a quanto indicato nelle prescrizioni A.9), A.10), A.31), del D.M n. 223 dell' 11/09/2014, così come modificato dal DM n. 72/2015, relativamente alla presenza di affioramenti di biocostruzioni", subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel Parere della CTVIA n. 3167 del 08/11/2019. Il provvedimento è stato trasmesso dal MATTM con nota prot. n. 30592 del 22/11/2019, acquisita al prot. ARPA Puglia n.0084491 del 22/11/2019.

Il parere della CTVIA n. 3167 del 08/11/2019 individua quali soggetti preposti alla verifica di ottemperanza della Condizione ambientale n.2 il MATTM come Ente Vigilante e ARPA Puglia come Ente coinvolto. Il termine per l'avvio della verifica è: Corso d'Opera – Fase di cantiere.

Il coinvolgimento dell'ISPPRA nella verifica di ottemperanza alla presente Condizione discende da una richiesta indirizzata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed effettuata da ARPA Puglia con nota prot. n. 43932 del 04/08/2015, con la quale l'Agenzia chiede una "formale collaborazione ad ISPPRA per l'affiancamento in tutte le prescrizioni che la vedono coinvolta", collaborazione che ISPPRA ha accettato, comunicandolo all'ARPA Puglia con nota prot. n. 43569 del 02/10/2015 (prot. dell'Agenzia n. 55710 del 06/10/2015).

La presente relazione tecnica congiunta si riferisce alla documentazione trasmessa dalla Società TAP - Trans Adriatic Pipeline AG con nota LT-TAPIT-ITG-01052 del 24/07/2020 (acquisita al prot. ISPPRA n.32998 del 27/07/2020 e al prot. ARPA Puglia n. 47045 del 24/07/2020) in risposta alla relazione inviata da ISPPRA ed ARPA Puglia (prot. ISPPRA n. 33071 del 27/07/2020 e prot. ARPA Puglia n. 46807 del 24/07/2020) che riscontrava la richiesta di valutazione formulata dal MATTM con nota prot. n. 43558 del 11/06/2020 (acquisita al protocollo ISPPRA n.25026 del 11/06/2020 ed al protocollo ARPA Puglia n. 36894 del 11/06/2020) relativa alla documentazione trasmessa dalla Società TAP - Trans Adriatic Pipeline AG con nota prot. LT-TAPIT-ITG-01012 del 26/05/2020 (acquisita al prot. ISPPRA n. 22672 del 27/05/2020 e al prot. ARPA Puglia n.33020 del 27/05/2020) riguardante la verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n.4 del suddetto parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019.

Di seguito si riportano le considerazioni degli esperti dei due Enti coinvolti nell'analisi della documentazione trasmessa da TAP con la sopraccitata nota del 24/07/2020.

2 CONDIZIONE N°4DEL PARERE CTVIA N. 3167 DEL 08/11/2019 - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 372/2019 DEL MATTM

2.1 TESTO DELLA CONDIZIONE AMBIENTALE 4

“Con riferimento agli interventi di pulizia del fondale e di tutela ambientale, prevedere la pulizia dei massicci corallini e affioramenti di biocostruzioni esistenti sul fondale marino, eseguito da una squadra di sommozzatori, all'interno dell'intero settore balneatico dell'Area 5 fino a 50 m di profondità, per una fascia di larghezza di +/- 50m, alte a localizzare tutti i segni di pressione antropica presenti, costituita da manufatti relitti di catene, reti da pesca (cosiddette reti fantasma), lenze perse, divergenti di reti a strascico, ecc. incagliati sui massicci e affioramenti di bio-costruzioni, come previsto nella documentazione consegnata.

A tal fine il Proponente dovrà:

- 1 comunicare con almeno 2 settimane di anticipo l'inizio delle operazioni di pulizia del fondale marino;
- 2 durante tutto il corso dei lavori dovranno essere documentate ogni attività attraverso specifici rilievi, documentazioni fotografica e successive ispezioni visive ad alta risoluzione tramite ROV (Remotely Operated Vehicle);
- 3 conclusa la fase di pulizia, dovrà essere trasmessa la relazione di dettaglio con la descrizione degli interventi eseguiti e la pianificazione delle attività di monitoraggio da eseguirsi secondo la successiva Condizione n. 5”.

2.2 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

La documentazione analizzata è stata la seguente:

[1] Nota LT-TAPIT-ITG-01052 del 24/07/2020 (acquisita al prot. ISPRA n.32998 del 27/07/2020 e al prot. ARPA Puglia n.47045 del 24/07/2020) trasmessa da TAP “Ottemperanza alla Condizione Ambientale n.4 del Parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019 – Attività di pulizia di affioramenti di biocostruzioni – Trasmissione integrazioni in riscontro alla nota ARPA Puglia prot.46807 – 32 del 24/07/2020”.

[2] “Relazione Illustrativa Delle Operazioni Di Pulizia Effettuate In Area 5 Su Biocostruzioni A Coralligeno – Maggio 2020- codice doc. OPL00-C30373-150-Y-TRS-0018 Rev.1 del 24/07/2020” che annulla e sostituisce la revisione 0 precedentemente prodotta, tenendo conto delle richieste di chiarimento pervenute”; documentazione anch'essa trasmessa da TAP con nota LT-TAPIT-ITG-01052 del 24/07/2020 (acquisita al prot. ISPRA n.32998 del 27/07/2020 e al prot. ARPA Puglia n.47045 del 24/07/2020).

2.3 OSSERVAZIONI E CRITICITÀ

Il proponente ha predisposto i documenti [1] e [2] al fine di rispondere alle osservazioni riportate nella nota tecnica congiunta predisposta da ISPRA ed ARPA Puglia (prot. ISPRA n. 33071 del 27/07/2020 e prot. ARPA Puglia n. 46807 del 24/07/2020).

In particolare il documento [2] è stato integrato riportando in rosso le revisioni apportate che riguardano le seguenti osservazioni formulate nella suddetta nota tecnica congiunta:

Osservazione n.1

“...è parere di questi Enti che l'attribuzione del codice CER 20.03.03 “residui della pulizia stradale” data ai rifiuti (cfr. All.2_Documentazione Smaltimento Rifiuti) sia errata. Si ritiene che quella più attinente sarebbe stata quella rientrante nell'elenco del Codice Europeo dei Rifiuti (All. D – Parte IV D.Lgs n.152/2006)

al capitolo 2 "Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione alimenti", e nel sotto capitolo 2.1 dello stesso Allegato D "Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura caccia e pesca", e suddivisa a seconda dei rifiuti trovati:

- CER 02.01.04 "rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)", per le reti da pesca;
- CER 02.01.10 "rifiuti metallici", per le pinze ecc.;
- CER 02.01.99 "rifiuti non specificati altrimenti", per i restanti rifiuti."

Nel documento [2] il proponente in merito all'assegnazione errata del Codice CER, ha integrato il Capitolo 8 "Smaltimento dei rifiuti prelevati dalle biocostruzioni" prendendo atto di quanto evidenziato da ISPRA ed ARPA Puglia nella nota tecnica congiunta del 24/07/2020, lasciando invece invariati i due allegati inviati precedentemente con la nota prot. LT-TAPIT-ITG-01012 del 26/05/2020 (prot. ISPRA n. 22672 del 27/05/2020 e prot. ARPA Puglia n.33020 del 27/05/2020):

- All.1: Video/Fotografie Acquisiti da ROV durante la pulizia;
- All.2: Documentazione relativa allo smaltimento Rifiuti.

Osservazione n.2

"In fine per quanto riguarda l'ultima parte del terzo punto della condizione 4, relativamente alla trasmissione della "...pianificazione delle attività di monitoraggio da eseguirsi secondo la successiva Condizione n. 5", la documentazione [4] trasmessa a Questi Enti risulta priva del Piano di Monitoraggio relativo ai primi 10 anni di messa in esercizio del gasdotto."

Nel documento [2] il proponente ha rinominato il Capitolo 9 "Sintesi conclusive" con "Attività di Monitoraggio" descrivendo le attività di monitoraggio da eseguirsi secondo la pianificazione dettata dalla Condizione Ambientale n.5 del Parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019.

Relativamente alla Osservazione 2 si ritiene esaustivo quanto indicato dal proponente.

2.4 CONCLUSIONI

Pertanto, alla luce di quanto esposto e per quanto sopra espresso, e tenendo conto di quanto indicato nel precedente parere congiunto ARPA Puglia – ISPRA sullo stesso argomento (prot. n. 46807 del 24/07/2020) allo stato attuale la condizione 4 del Parere CTVIA n. 3167 del 08/11/2019 si ritiene ottemperata.

